

*CAPITOLATO SPECIALE  
ASSICURAZIONE VEICOLI  
DELL'ENTE*

*ECO.LAN. SPA  
PROV. CHIETI*

*La presente assicurazione è disciplinata dalle condizioni del presente capitolato che prevalgono, in caso di discordanza, sulle condizioni previste a stampa da ciascuna compagnia assicuratrice*

**ECO.LAN. SPA**  
**Via Arco Della Posta, 1**  
**66034 LANCIANO - CH**

*CAPITOLATO SPECIALE*  
*ASSICURAZIONE VEICOLI DELL'ENTE*

- R. C. A. RESPONSABILITA' CIVILE AUTO;
- INCENDIO/FURTO E GARANZIE ACCESSORIE.
- INFORTUNI CONDUCENTI.

A) R.C.A. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

Come da Legge n. 990 del 24/12/1969 e successive modifiche e/o integrazioni, con le seguenti estensioni di garanzia:

- 1) La responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi, dei quali i trasportati stessi devono rispondere per fatto e responsabilità propria, per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso. Sono esclusi i danni alle persone ed alle cose trasportate a bordo del veicolo ed i danni al veicolo.
- 2) La responsabilità civile del Contraente, dell'Assicurato e, se persona diversa, del proprietario, per i danni involontariamente cagionati alle cose di terzi trasportati dalla circolazione del veicolo stesso. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. Sono esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento, nonché quelli relativi a perdita, danneggiamento o distruzione di denaro, preziosi e titoli.

- 3) La rinuncia al diritto di rivalsa per:
- a) I danni ai terzi, compreso i trasportati, quando il trasporto è stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; salvo “guida senza patente, o con patente sospesa ritirata o revocata per infrazioni al Codice della Strada”, in questo caso la Società effettuerà rivalsa.
  - b) nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraente, dal proprietario, dall’usufruttuario, dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, e chi ha dato il consenso non ne fosse a conoscenza.
- 4) La rinuncia al diritto di rivalsa quando, al momento del sinistro, l’autoveicolo è guidato da persona diversa dal Contraente che si trovi in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, anche se tali fatti siano stati sanzionati dagli art. 186, 186 bis e 187 del codice della strada, compreso il caso di rifiuto dell’accertamento.
- 6) La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, anche se effettuate con l’utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

Sono esclusi dall’assicurazione i danni:

- alle persone trasportate sul veicolo e a quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- alle cose trasportate, in consegna o custodia e a quelle che vengono caricate o scaricate;
- da inquinamento dell’acqua, del suolo e dell’aria
- i danni derivanti dal trasporto di sostanze radioattive.

- 5) La rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro l'Impresa, indipendentemente dalle ragioni del mancato rinnovo, eserciterà il diritto di rivalsa.
- 6) I danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private.
- 7) MASSIMALI:
- |                    |                 |       |
|--------------------|-----------------|-------|
| a) Tutti i Veicoli | € 11.000.000,00 | Unico |
|--------------------|-----------------|-------|
- 8) FORMULE TARIFFARIE
- |                  |               |
|------------------|---------------|
| a) Autovetture   | Bonus/Malus   |
| b) Altri Veicoli | Tariffa Fissa |

## B) INCENDIO/FURTO E GARANZIE ACCESSORIE

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

Incendio, Furto, Rapina e tutte le altre garanzie di seguito indicate:

- 1) Ricorso Terzi per danni conseguenti ad incendio del veicolo assicurato fino ad un massimo di € 800.000,00 per sinistro.
- 2) Eventi Sociopolitici e Fenomeni Naturali quali:
  - Tumulti popolari, scioperi e sommosse;
  - Atti di terrorismo e sabotaggio;
  - Atti Vandalici;
  - Bufere, trombe d'aria ed uragani;
  - Allagamenti, alluvioni, inondazioni e mareggiate;
  - Caduta di grandine, neve e ghiaccio;
  - Frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine;
  - Caduta di alberi;
  - Collisione con animali selvatici.
- 3) **Scoperto:** 10% (dieci per cento) minimo non indennizzabile € 250,00.
- 4) **Somme Assicurate:**  
Gli importi indicati nel modulo "Scheda di Offerta" ed eventuali elenchi allegati, con successivi adeguamenti ad ogni scadenza annuale.

C) \*INFORTUNI CONDUCENTI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

Infortuni sofferti dal conducente, quando questi si trovi alla guida dell'autoveicolo in conseguenza della circolazione, con le estensioni di garanzia che seguono, pertanto l'assicurazione comprende gli infortuni subiti:

- a) in occasione della salita e della discesa dall'autoveicolo stesso;
- b) in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia;
- c) colpo di sonno, stato di malore, vertigini o incoscienza;
- d) alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti;
- e) asfissia non dipendente da malattia;
- f) assideramento o congelamento, annegamento, colpi di sole o di calore, folgorazione;
- g) ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici;
- h) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- i) aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

\* La copertura, può essere prestata anche con contratto cumulativo separato

## **SOMME ASSICURATE**

a)	MORTE	€ 250.000,00
b)	Invalità Permanente	€ 250.000,00

**FRANCHIGIA :** 3% (treprocento) su Invalità Permanente.

D) Le estensioni di garanzia indicate nelle Condizioni di Assicurazioni A), B), C), che precedono, si integrano ed ove occorre, prevalgono sulle condizioni riportate a stampa dagli Assicuratori.

### E) **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **1) Durata e decorrenza dei contratti**

La durata dei contratti è fissata in anni due più rateo calcolato dalle date di scadenza delle polizze attualmente in essere, al 31/12 di ogni anno, fino al 31/12/2023.

Nel periodo suindicato, è data facoltà al contraente di richiedere coperture per nuovi veicoli alle condizioni del presente Capitolato Speciale, con l'impegno dell'Assicuratore a praticare premi equivalenti per tipologia di rischio a quelli dei contratti in corso.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Ente di recedere anticipatamente dai contratti, nel caso in cui l'Assicuratore, in occasione dei rinnovi annuali dei singoli contratti, chiede aumenti di premi non giustificati od eccessivi rispetto ad altre opportunità di mercato.

#### **2) Pagamento dei premi e denuncia di sinistri.**

A deroga degli art. 1901 e 1913 del C.C., il termine per i pagamenti dei premi, compreso la prima rata e le denunce di sinistri, è elevato a 60 giorni.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno a Formano parte integrante della polizza n. 7(sette) fogli dattiloscritti.